

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1892

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(RONCHEY)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(DE LORENZO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433,
recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali

Presentato il 16 novembre 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — Tra i compiti istituzionali di maggiore evidenza del Ministero per i beni culturali e ambientali rientra la gestione dei musei statali, di archivi e biblioteche, cioè di raccolte dei beni culturali la cui fruizione è destinata spesso ad un grande pubblico.

Questo aspetto, in verità, rimane piuttosto in ombra nella disciplina fondamentale di tutela delle cose d'interesse artistico e storico (legge 1° giugno 1939, n. 1089), che, nei suoi settantatré articoli, dedica vari cenni al pubblico godimento e si

limita a presupporre l'ammissione quale istituto giuridico che legittima il pubblico alla visita ai beni custoditi (articoli 52 e 53).

La legislazione italiana, inoltre, non fornisce né una definizione giuridica di museo, né assicura alle raccolte una forma organizzativa con caratteri più o meno ampi di autonomia, ad eccezione di talune soprintendenze speciali che elevano a rango di ufficio periferico musei di particolare importanza e specificità (ad esempio: il museo di antichità egizie di Torino).

Al di fuori di queste poco numerose eccezioni, i musei statali si collocano nel contesto delle soprintendenze come sezioni o luoghi di fruizione privi di rilevante caratterizzazione.

Tale realtà presenta elementi di incongruenza che richiedono probabilmente ulteriori meditazioni; ma è certo che in ogni caso, quand'anche una riforma organica del sistema museale venisse rapidamente adottata dal Parlamento, la pratica attuazione della stessa sarebbe gravata fin dall'inizio da problemi organizzativi e di sicurezza tuttora irrisolti.

È certo assai difficile ipotizzare il decollo di un nuovo sistema museale quando istanze elementari di funzionalità trovano attuazione molto parziale.

I problemi connessi con l'organizzazione ed il corretto uso delle risorse umane, in particolare, sono allo studio dell'amministrazione interessata; la questione è tuttavia ben presente all'opinione pubblica, che ha mal tollerato la chiusura, nel periodo di ferragosto, di un museo dell'importanza della Galleria degli Uffizi; inoltre, accanto ad episodi di prima grandezza, vengono citati dagli organi di informazione non pochi fatti minori, tutti principalmente correlati alla mancanza di custodi e alla scarsa ricettività dei musei anche a fini turistici.

Le suindicate istanze presentano i caratteri dell'attualità e dell'urgenza per una scelta legislativa relativa ad una diversa organizzazione museale; maggiore tutela in termini di sicurezza e una congrua provvista di personale costituiscono, di per sé, obiettivi minimi da perseguire in qualsiasi ipotesi, sia che il Parlamento decida di modificare il sistema, sia che a quella scelta non si acceda.

Resta ferma, in ogni caso, l'urgenza; la necessità di provvedere per un corretto e meglio garantito diritto di pubblico godimento del bene culturale appare perciò come risultato minimo, la cui realizzazione presuppone ogni più ampio e approfondito discorso.

Accanto a questa valutazione di ordine generale si pongono obiettive ed improcrastinabili esigenze di cui questa Ammini-

strazione non può non farsi carico; i flussi turistici invernali, collegati con le ferie natalizie e di fine anno, riproporranno con eguale intensità le problematiche appena illustrate.

In un momento di difficoltà finanziaria non è poi tatticamente errato cercare di offrire una immagine migliorata del Paese — quanto meno nella fruizione di beni culturali — in modo che ai passi compiuti dal Governo in ogni direzione si accompagni quasi la prova di un disegno strategico di nuova efficienza e produttività.

È in questo grado di rinnovato interesse per i beni culturali e di istanze di immediata soddisfazione che si pone in termini obiettivi l'esigenza della decretazione d'urgenza.

In questa prospettiva, l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali ha dovuto valutare quali esigenze facciano premio sulle altre, in modo di armonizzarle sia alla *ratio* della proposta misura, sia alla peculiare situazione in cui versa la pubblica finanza.

Si sono pertanto prescelte due aree principali d'intervento e si è prevista una serie di provvedimenti capaci di conseguire il massimo beneficio con costi ridottissimi o pressoché nulli.

Il decreto-legge che si sottopone all'esame delle Camere tende a recuperare:

1) un minimo di sicurezza nei musei, uniformando tale *standard* all'installazione di impianti audiovisivi idonei per un monitoraggio continuo dei beni custoditi;

2) la funzionalità dell'organizzazione attraverso recupero di personale attualmente mal distribuito (come è noto oltre 1.100 custodi risultano in esubero in talune sedi e in altre vi è mancanza di personale), nonché l'introduzione del volontariato nei musei, biblioteche e archivi.

Accanto a queste due primarie linee di tendenza si collocano interventi soltanto migliorativi del complesso dei servizi resi.

Sembra utile passare alla disamina delle singole disposizioni.

L'articolo 1 disciplina l'installazione d'urgenza degli impianti audiovisivi di

controllo nei musei statali, per i quali gli impianti stessi siano stati acquistati e non rinnovati per varie ragioni (ivi compresa una certa resistenza dei custodi). Tenere in magazzino beni utili per la tutela delle opere d'arte è certo uno sperpero di finanze già erogate senza alcuna utilità e può costituire indizio di grave inerzia della pubblica amministrazione. Per evitare tali conseguenze, si propone di utilizzare quanto è già nella disponibilità del Ministero, rimandando a tempi migliori una totale estensione del monitoraggio dei musei. La disposizione va pertanto letta come interpretazione, per il settore, di quanto previsto in generale dall'articolo 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

L'articolo 2 consente, per il miglioramento della sorveglianza e della gestione dei musei con peculiarità organizzative e di affollamento, il trasferimento d'ufficio di personale che, in altre sedi, risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.

La norma presenta elevato carattere di specialità rispetto alla disciplina contrattuale vigente (articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, tuttora applicabile giusto il rinvio operato dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44), che limita in margini del tutto esigui la mobilità interna del personale.

La disciplina da ultimo richiamata fu concordata con i sindacati in un momento della recente storia nazionale in cui non erano emerse ancora le ben note difficoltà finanziarie, collocandosi, peraltro, in una prospettiva di gestione del personale affatto armonica con le esigenze di un oculato uso delle risorse umane e finanziarie.

L'emergenza sopra evidenziata non lascia invero spazio a misure diverse; va, ad ogni modo, sottolineato come la norma si ponga in sintonia con la linea di tendenza che ispira la redazione dei provvedimenti

delegati in materia di pubblico impiego, sicché, a ben vedere, la stessa si riduce ad un'anticipazione del tutto giustificata dal particolare stato di fatto.

Di notevole importanza è anche l'articolo 3. Il comma 1 legittima in modo specifico l'Amministrazione alla stipulazione di convenzioni nell'ambito della legge sul volontariato per assicurare l'apertura quotidiana, con orari prolungati, di musei, biblioteche e archivi di Stato.

Le prescrizioni appena richiamate comportano l'esigenza di un processo di conformazione alla disciplina generale in materia di prerogative dei custodi; per evitare inutili collisioni, si è preferito non far più coincidere lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di sorveglianza con il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

La soluzione adottata sembra l'unica in grado di non appesantire ulteriormente il procedimento di conferimento delle mansioni di custode, quanto meno per tutti coloro che siano ammessi al servizio a titolo precario.

L'articolo 4 consente l'istituzione di taluni servizi offerti al pubblico a pagamento (servizio editoriale e di vendita di cataloghi, riproduzioni, eccetera, nonché servizio di caffetteria, ristoro e guardaroba); si tratta di accessori alla visita culturale apprezzati dal grande pubblico, anche straniero, e che possono contribuire al rilancio dei musei italiani.

La procedura per l'individuazione del concessionario è a evidenza pubblica ed è preceduta dalla autorizzazione ministeriale allo svolgimento dei servizi.

L'articolo 5 consta di due diverse disposizioni:

la prima concerne l'abrogazione implicita operata dal provvedimento;

la seconda indica la necessaria copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

L'articolo 2 prevede il trasferimento d'ufficio di personale da uffici meno oberati a quelli più carenti.

Tenuto conto che l'onere medio del rimborso spese e indennità di trasferimento è di circa lire 4.500.000 per ogni unità, si sposteranno circa 45 unità; negli anni successivi il numero delle persone rimane correlato alle entrate che si acquisiranno.

In prima applicazione, nel 1992, si limita l'onere a non più di lire 200.000.000.

L'articolo 3 prevede l'utilizzazione di volontari per assicurare l'apertura quotidiana dei musei e degli archivi.

L'onere derivante da questa norma può essere così calcolato:

volontariato:

articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, assicurazione contro infortuni e malattie connessi con lo svolgimento delle attività nonché responsabilità civile verso terzi.

Sulla base di una prima stima, che tiene conto dei prezzi di mercato, il costo unitario può essere fondatamente fissato in lire 300.000 per unità.

Costo unitario presunto lire 300.000 annue per numero unità 2.000 circa.

Calcolo dell'onere:

2.000 unità × lire 300.000 = lire 600.000.000.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di servizi offerti al pubblico a pagamento che comporteranno una entrata per lo Stato calcolata in via presuntiva in lire 10.000.000 annui per ogni museo.

300 musei × lire 10.000.000 = lire 3.000.000.000.

Calcolo complessivo dell'onere.

Nel 1992:

articolo 2 L. 200.000.000

Nel 1993 e seguenti:

articolo 2 L. 350.000.000

articolo 3 L. 600.000.000

Totale ... L. 950.000.000

Copertura:

All'onere derivante dagli articoli 2 e 3 si provvede con imputazione della spesa per il 1992 al capitolo 2034 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. L'onere finanziario degli anni successivi è fronteggiato con le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 4.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali.

Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 16 novembre 1992.

Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dei musei statali, mediante l'impiego continuativo ed ininterrotto degli impianti di controllo audiovisivi ed una più razionale utilizzazione del personale addetto alla sorveglianza, ricorrendo anche al volontariato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Per la prevenzione e la tutela da azioni criminose e danneggiamenti, in tutti i musei statali in cui siano installati impianti audiovisivi è autorizzato, anche in assenza degli addetti ai servizi di vigilanza dei locali aperti al pubblico, il controllo continuativo ed ininterrotto dei beni culturali esposti o comunque raccolti e depositati.

ARTICOLO 2.

1. Per assicurare una più intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento dei musei che presentino peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione e comunque in situazioni di necessità e urgenza, il Ministro per i beni culturali e ambientali può trasferire di ufficio in quelle sedi unità dipendenti da altro ufficio, presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.

2. In caso di ulteriori carenze il Ministro per i beni culturali e ambientali può utilizzare il personale di corrispondente qualifica posto in mobilità da altre amministrazioni dello Stato.

3. A questo scopo, entro il 20 gennaio di ogni anno, è compilato l'elenco dei musei che richiedono un potenziamento temporaneo del servizio ed è pubblicata, a cura del Ministero per i beni culturali e ambientali, la graduatoria dei dipendenti da utilizzare e della sede di assegnazione.

4. Per il corrente anno gli adempimenti di cui al comma 3 sono eseguiti entro il 20 dicembre.

ARTICOLO 3.

1. Per assicurare l'apertura quotidiana, con orari prolungati, di musei, biblioteche e archivi dello Stato, il Ministero per i beni culturali e ambientali stipula, con le organizzazioni di volontariato, le convenzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di sorveglianza non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 4.

1. Laddove non esistono, vengono istituiti presso i musei i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento:

a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;

b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale.

2. La gestione dei servizi è autorizzata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, su conforme parere del competente soprintendente.

3. La gestione dei servizi è affidata in concessione dal soprintendente competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati, anche costituenti società o cooperative.

4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata per una sola volta.

5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

ARTICOLO 5.

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. Per le finalità previste dal presente decreto è autorizzata, per il 1992, la spesa di lire 200 milioni, cui si provvede mediante riduzione del capitolo 2034 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Per gli anni successivi, le facoltà di cui agli articoli 2 e 3 di trasferire i dipendenti e di utilizzare i volontari possono essere esercitate nei limiti delle somme riassegnate per effetto di quanto disposto dall'articolo 4.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHEY, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.